

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Esecuzione sentenza n. 1878/2013 Tribunale di Ancona - Pellegrini Adriano  
c/ASUR MARCHE - RG 432/2013 – Determinazioni.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare esecuzione, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, alla sentenza n. 1878/2013 emessa dal Tribunale di Ancona e depositata in data 09/12/13, con cui veniva accertata l'intervenuta usucapione da parte del sig. Pellegrini Adriano del fustolo di terreno sito in Castelfidardo distinto al Catasto terreni al foglio 11 particella 79, e condannata l'Asur soccombente alle spese legali per € 2.549,90 e alle spese di ctu liquidate in € 585,18;
2. di trasmettere, a tal fine, il presente atto:
  - all' U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell'Area Vasta 2, sede operativa di Ancona, Servizio competente a dare esecuzione alla suddetta sentenza in ordine al pagamento delle spese legali e delle spese di ctu, corrispondendo al sig. Pellegrini Adriano l'importo di € 3.195,02 per spese di lite, comprensive degli oneri accessori, come da nota dettagliata dell'Avv. Giovanni Loiodice del 13/02/2014 prot. Asur n. 3745 (agli atti del fascicolo) e l'importo di € 585,18, oltre Iva e Cassa Previdenza 4%, al Geometra Mezzelani Andrea per le spese di consulenza tecnica come liquidate al ctu dal Giudice con Decreto acquisito al prot. Asur n. 18049 del 26/08/2013;

- all'U.O. Attività Tecniche e Patrimonio dell'Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, al fine di prendere atto della sentenza quale valido titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari (incombente a carico della controparte), nonchè per gli eventuali adempimenti di competenza, in particolare relativi alla regolarizzazione del patrimonio immobiliare aziendale;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
  4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
  5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.ii.

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Avv. *Giulietta Capocasa*)




**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. *Alessandro Marini*)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. *Gianni Genga*)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
(Area Affari Generali e Contenzioso)

**MOTIVAZIONI:**

**Premesso che:**

- con sentenza n. 1878/2013 il Tribunale di Ancona definiva in data 09/12/2013 il giudizio promosso dal sig. Pellegrini Adriano nei confronti dell'Asur Marche al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione sul fustolo di terreno sito in Castelfidardo distinto al Catasto terreni al foglio 11 particella 79, condannando l'Asur alla refusione delle spese legali nonchè delle spese della ctu;
- che l'Asur si difendeva in giudizio, adducendo le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

*Alla convenuta Amministrazione di fatto risultava, da accurate e dispendiose ricerche effettuate presso la Conservatoria dei registri immobiliari e all'Archivio Notarile di Stato, che la particella sita nel Comune di Castelfidardo, oggetto del giudizio, veniva trasferita, come in genere succedeva a seguito di scioglimento di Enti assistenziali, ecc...., dalla disciolta Confraternita del Santissimo Sacramento all'Ospedale Civile Umberto I di Castelfidardo. In ogni caso, la proprietà di tutti i beni immobili siti nel Comune di Castelfidardo aventi vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. è stata trasferita all'Azienda Sanitaria ex art 5 del Dlgs n. 502/92 e s.m.i., circostanza pacifica tra le parti. Da questo deriva necessariamente la inusucapibilità del terreno in questione, perchè bene pubblico indisponibile, con vincolo di destinazione sanitaria e come tale inusucapibile. Il terreno agricolo in questione faceva infatti parte del patrimonio indisponibile prima della Confraternita de SS. Sacramento e poi dell 'Ospedale Civile di Castelfidardo, con atto notarile del 17/08/1919 (doc. 2) su cui risulta un diritto di enfiteusi a favore di Fabi Pamela in Albanesi. Ordunque , la legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione delle Unità Sanitarie Locali, ha stabilito che i beni immobili degli enti ospedalieri soppressi venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni nel cui territorio insistevano, mantenendo il vincolo di destinazione sanitaria alla Unità Sanitarie Locale, al fine di recuperare tutte le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria. Con L. R.n. 24/80 la Regione Marche ha istituito, tra le altre, l'Unità Sanitaria Locale di Ancona. Il terreno in questione fu quindi trasferito al Comune di Castelfidardo ma con vincolo di destinazione sanitaria alla ex Usl di Ancona. Successivamente il Dlgs n. 502/92 (e successive modificazioni) di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, sempre al fine del mantenimento delle risorse destinate alla spesa sanitaria, ha ritrasferito il bene in questione al patrimonio delle neocostituite Aziende Sanitarie, dotate di personalità giuridica. Con L.R.n. 22/94 è stata istituita la Azienda Usl n.7 di Ancona,oggi ASUR MARCHE. Il terreno in questione è dunque ritornato di proprietà dell'Azienda sanitaria, mantenendo la sua natura bene patrimoniale indisponibile vincolato ex lege dalla sua destinazione sanitaria, e dunque, per sua natura, non può formare oggetto di usucapione. L'articolo 828, comma 2, codice civile stabilisce infatti che i beni indisponibili «non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». Infine, in via del tutto subordinata, non sussistono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art 1158 c.c. a giustificazione della rivendicata intervenuta usucapione nei confronti dell'Azienda sanitaria*

*convenuta, che si è costituita solo dal 1.2.1995. Prima di tale data il terreno era di proprietà del Comune di Castelfidardo, litisconsorte necessario*

- l'esito del giudizio, sfavorevole per l'Asur, appare verosimilmente riconducibile ad una originaria mancata, o quanto meno inadeguata, gestione del patrimonio immobiliare dell'Azienda, da parte del Servizio Tecnico della ex Z.T. 7 di Ancona, che purtroppo il Giudicante ha confermato nella sua statuizione finale;
- la suddetta sentenza di I grado, immediatamente esecutiva, costituisce valido titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei Pubblici Registri immobiliari competenti;
- l'Asur, soccombente nel giudizio, dovrà dare esecuzione alla stessa sotto il profilo del pagamento delle spese processuali.

#### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di dare esecuzione, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, alla sentenza n. 1878/2013 emessa dal Tribunale di Ancona e depositata in data 09/12/13, con cui veniva accertata l'intervenuta usucapione da parte del sig. Pellegrini Adriano del fustolo di terreno sito in Castelfidardo distinto al Catasto terreni al foglio 11 particella 79, e condannata l'Asur soccombente alle spese legali per € 2.549,90 e alle spese di ctu liquidate in € 585,18;
2. di trasmettere, a tal fine, il presente atto:
  - all' U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell'Area Vasta 2, sede operativa di Ancona, Servizio competente a dare esecuzione alla suddetta sentenza in ordine al pagamento delle spese legali e delle spese di ctu, corrispondendo al sig. Pellegrini Adriano l'importo di € 3.195,02 per spese di lite, comprensive degli oneri accessori, come da nota dettagliata dell'Avv. Giovanni Loiodice del 13/02/2014 prot. Asur n. 3745 (agli atti del fascicolo) e l'importo di € 585,18, oltre Iva e Cassa Previdenza 4%, al Geometra Mezzelani Andrea per le spese di consulenza tecnica come liquidate al ctu dal Giudice con Decreto acquisito al prot. Asur n. 18049 del 26/08/2013;
  - all'U.O. Attività Tecniche e Patrimonio dell'Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, al fine di prendere atto della sentenza quale valido titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari (incombente a carico della controparte), nonchè per gli eventuali adempimenti di competenza, in particolare relativi alla regolarizzazione del patrimonio immobiliare aziendale;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.ii.

*Il Responsabile del Procedimento*

*Dr.ssa Maëla Osimani*




*Il Dirigente dell'Area*  
*Avv. Lucia Cancellieri*




I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie dell'Area Vasta 2 sede operativa di Ancona.

Le sottoscritte attestano che la spesa del presente provvedimento trova copertura economico/finanziaria sul "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - conto 0202030101" del Bilancio ASUR Area Vasta 2 per l'esercizio di competenza.

*Il Dirigente U.O.*  
*Programmazione e Controllo di Gestione*  
*Dr.ssa Leizla Paris*



*Il Dirigente U.O.*  
*Gestione Risorse Economico Finanziarie*  
*Dott.ssa Antonella Casaccia*



**- ALLEGATI -**  
Nessun allegato